



*Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Alto
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Agenzia Segretari - PU
gascp_aa
N. _
del 09-04-2010

Agenzia Segretari
gascp_aa
N.
del 09-04-2010

PARERE N° 44
riscontro nota email dello
08.02.2010


Alla
Segretario Generale

fax n. 0882.415150
indirizzo email:

OGGETTO: richiesta parere su e p.c.
novazione soggettiva precedente
contratto e valore contrattuale
per diritti di rogito.

Al Responsabile della sezione regionale Puglia
di Ages
fax n. 080.5728919

*Piazza Venezia 25 - 00193 Roma
tel. 06.3288441 - fax 06.32884387
www.agenziasegretari.it - C.F.
97151330582*




*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Atta
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Con nota email in data 08.02.2010, codesto destinatario ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, si chiede, dopo aver stipulato un contratto di appalto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni nove con una ATI, a decorrere dallo 01.02.2007 ed aver riscosso i diritti di segreteria sul valore contrattuale determinato dal valore del corrispettivo annuale moltiplicato per nove, in caso di novazione soggettiva del contratto originario de quo, a seguito di accordo con la ditta mandataria dal 26. quale sia il valore contrattuale da assumere per la quantificazione dei diritti di segreteria da applicare, ferma restando la conferma integrale dell'oggetto e della durata complessiva dell'appalto.

A parere di questa Agenzia Autonoma, il valore del contratto di durata pluriennale, ai fini del calcolo dei diritti di rogito, si determina applicando le norme di cui agli artt. 10, tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 (secondo cui, in generale, il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi) e 29, comma 12, lettera b.2) del decr. leg. n. 163 del 2006 e s.m.i. (norma successiva alla precedente e speciale) che, per gli appalti pubblici di servizi, che non fissano un prezzo complessivo, di durata indeterminata o superiore ai quattro anni, fissa il valore stimato rapportandolo a quarantotto mesi.



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Ufficio
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Nel caso di specie, dunque, se si opta per la forma pubblica amministrativa tra quelle consentite dall'art. 11, comma 13, del decr. leg. n. 163/2006 e s.m.i. (sia per il contratto originario di appalto del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani che per il contratto successivo di novazione soggettiva avente il medesimo oggetto), il valore contrattuale da assumere per la quantificazione dei diritti di segreteria deve essere definito nel modo sopra illustrato.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino